



## **MINI GUIDA ANCI**

**sui contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficiamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile previsti dall'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita)**

Nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 10 luglio del MISE che disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34.

I contributi - lo ricordiamo – sono assegnati a tutti i Comuni con importi scaglionati per fascia di popolazione nella seguente ripartizione:

- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

L'utilizzo dei contributi è finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche sui macro temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo territoriale sostenibile, su interventi

di cui all'Allegato seguente, **orientativo ma non esaustivo** di tutte le possibili casistiche ammissibili, pubblicato come Allegato 1 sul sito del Ministero e dell'ANCI. In tal senso se un non ritrova la idea progettuale e di investimento all'interno del suddetto elenco può chiedere un parere al Ministero - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, Divisione IX – Interventi per lo sviluppo locale, alla mail appositamente predisposta per l'iniziativa [info.efener@mise.gov.it](mailto:info.efener@mise.gov.it). Sottolineiamo l'importanza di percorrere scelte semplici realizzabili in tempi brevi con procedure veloci, data la scadenza imminente per l'avvio lavori (31 ottobre 2019).

In coerenza con il decreto e delle seguenti FAQ pubblicate sul sito del MISE e dell'ANCI, **alcuni punti e indicazioni importanti** ai fini del migliore utilizzo dei contributi:

### ELEMENTI TECNICI:

- SONO AMMISSIBILI LE SPESE DI DIAGNOSI ENERGETICA E DI ALTRE ANALISI PRELIMINARI SOLO SE CONNESSE ALLA FASE REALIZZATIVA DELL'INTERVENTO
- SONO AMMISSIBILI LE FORNITURE SOLO SE ALL'INTERNO DI UN INTERVENTO CHE NE PREVEDA LA POSA IN OPERA IN MISURA CONGRUA
- GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON SONO AMMISSIBILI. SONO AMMESSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO ANCHE PER FAVORIRE LA MOBILITA SOSTENIBILE, DI INTRODUZIONE DI ELEMENTI INNOVATIVI (AD ES. ASFALTI AD ALTO ASSORBIMENTO POLVERI O CATARIFRANGENTI, VERNICI ORIZZONTALI E VERTICALI SPECIALI PER LA RIFRAZIONE SOLARE, ECC.)
- NELLO SPIRITO DELLA NORMA, SI VUOLE INCENTIVARE INTERVENTI RAPIDI, CANTIERABILI IN TEMPO BREVE, INNOVATIVI E SOSTENIBILI ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PROCEDURALE ED ECONOMICO. IN TAL SENSO, SONO DA PREFERIRE OPERE LIMITATE E CIRCOSCRITTE, ANCHE DI DIVERSA TIPOLOGIA, MA CHE SIANO CONCLUSE IN ORIZZONTE TEMPORALE RAVVICINATO E CHE NON RISCHINO PER COMPLESSITÀ (AD ESEMPIO UN VINCOLO PARTICOLARE CHE NECESSITA DI PARERI COMPLESSI DA RICEVERE O DIMENSIONI DI INTERVENTO CHE RICHIEDANO PROCEDURE ECCESSIVAMENTE LUNGHE)
- SONO AMMISSIBILI DA PARTE DELLO STESSO COMUNE LA PRESENTAZIONE DI PACCHETTI DI INTERVENTI DIFFERENTI SUL TOTALE DEL CONTRIBUITO, COME AD ESEMPIO L'EFFICIENTAMENTO DI UN EDIFICIO PUBBLICO E UN INTERVENTO DI MOBILITA'

## **ELEMENTI PROCEDURALI :**

- ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019 DEVONO ESSERE AVVIATI I LAVORI, OVVERO PER AVVIO SI INTENDE LA DATA DI INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, COINCIDENTE CON LA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
- DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO FINO AL 31 OTTOBRE IL COMUNE PUÒ AVANZARE LA PROPOSTA DI PROGETTO UTILIZZANDO LO SCHEMA MESSO A PUNTO COME ALLEGATO 2 – SCHEMA DI ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA PRIMA QUOTA DEL CONTRIBUTO. SUL SITO DEL MISE E DI ANCI È DISPONIBILE UN FILE DI INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESTO SARÀ DISPONIBILE ANCHE UN MANUALE SULLA PROCEDURA
- AD OGGI È POSSIBILE TRASMETTERE LE INFORMAZIONI INDICATE NELLO SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDERE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO [CONTRIBUTOCOMUNI@PEC.MISE.GOV.IT](mailto:CONTRIBUTOCOMUNI@PEC.MISE.GOV.IT)

## **CUMULABILITA' CON IL CONTO TERMICO**

### **ELEMENTI FINANZIARI :**

- GLI INTERVENTI OGGETTO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVENTIVATI A BILANCIO E PREVISTI NEL PIANO DELLE OPERE
- CON TALI CONTRIBUTI POSSONO ESSERE ASSUNTI IMPEGNI DI SPESA DALLA RAGIONERIA DI UN COMUNE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DA FINANZIARE, PURCHÈ NON GIÀ A BILANCIO
- IL DECRETO PREVEDE CHE PER LA COPERTURA DI MAGGIORI ONERI DELL'INIZIATIVA, IL COMUNE PROVVEDA CON FONDI PROPRI O CON ALTRI FONDI PURCHÈ NON SIANO GIÀ STATI EROGATI O PREVISTI A BILANCIO PRECEDENTEMENTE LA RICHIESTA
- IL CONTRIBUTO E' CUMULABILE CON IL CONTO TERMICO NEL RISPETTO DELLA NORMA, VEDIAMO NEGLI ESEMPI SOTTOSTANTI QUALI POSSONO ESSERE LE OPZIONI PER IL COMUNE

L'Articolo 4 – Comma 3 del decreto del 10 luglio prevede che: per la copertura dei maggiori costi di cui al comma 2, il contributo di cui al decreto è cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal Comune, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2 e di quelli eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento. Ovvero oltre a non essere intervento già preventivato a bilancio comunale, quindi deve essere aggiuntivi, non deve avere già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo.

Basandoci sulla norma e sulle FAQ pubblicate e sopraccitate, possiamo fare i seguenti esempi di come un Comune può procedere.

### **ESEMPIO 1) Interventi solo in parte cumulabili con il Conto Termico**

Un Comune di 90 mila abitanti vuole intervenire sul proprio municipio con interventi di varia natura e tipologia, ad esempio coniugando la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di elementi strutturali con efficientamento energetico su relamping interno e parte impianto caldo/freddo. Pertanto elabora un quadro tecnico economico dell'intervento pari a **220 Mila euro, di cui 170 mila di contributo e 50 mila** da attivare contestualmente sul Conto Termico per gli interventi ammissibili. A tal fine procede a una variazione di bilancio iscrivendo la somma di 170 mila che dà diritto a impegnare la spesa e la somma di 50 mila da Conto Termico. Sarà possibile indicare la copertura con il CT, in **presenza di prenotazione**, solamente dopo l'esito positivo dell'istruttoria del GSE (il procedimento per decreto CT ha durata di 60 giorni). Quindi si procede ad avviare entro il 31 ottobre i lavori. Tra i costi ammissibili è prevista la diagnosi energetica.

<b>FONTE FINANZIARIA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>Tipologia intervento</b>
Contributo DL crescita	170.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interventi messa in sicurezza</li><li>• Fotovoltaico</li><li>• Relamping LED</li><li>• Impianto caldo/freddo</li><li>• Diagnosi energetica</li></ul>

Conto termico	50.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relamping LED</li> <li>• Impianto caldo/freddo</li> <li>• Diagnosi energetica</li> </ul>
---------------	--------	---

Il Conto Termico consente in questo caso di aumentare l'efficacia della misura liberando risorse su altri interventi utili ma compatibili, e con il meccanismo della prenotazione il Comune può impegnare l'investimento e ricevere una quota pari ai 2/5 ad inizio lavori e la restante parte a lavori ultimati. Pertanto in fase di quantificazione dei contributi, considerando che il Conto Termico riconosce solo contributi con percentuale massima pari al 65% delle spese sostenute (nel rispetto dei diversi massimali previsti da decreto) si dovrà verificare, in assenza di copertura con risorse proprie da parte dell'ente, la possibilità di vedere gli interventi previsti, cofinanziati con entrambi i contributi.

Ricordiamo che entrambi gli strumenti coprono al 100% la **diagnosi energetica** (sempre nel rispetto di limiti di costo per mq e di incentivo totale). Pertanto da verificare bene la relativa imputazione a valere sui due finanziamenti. Le **spese di progettazione** possono essere riconosciute integralmente dal decreto crescita, mentre il Conto Termico le ristora consentendone l'inserimento unitamente al costo dell'intervento, di conseguenza con la medesima percentuale a quest'ultimo assegnata.

Nel caso ipotizzato, avendo l'edificio un impianto di climatizzazione di potenza nominale pari a 200 kwt la diagnosi è richiesta obbligatoriamente dal GSE. In ogni caso si rammenta che è preferibile eccetto che per interventi molto puntuali e semplici avere una diagnosi energetica poiché da modo all'amministrazione di decidere priorità e importanza interventi e avere una analisi costi benefici.

Non in tutti i casi quindi è obbligatoria la diagnosi, ma solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- ✓ Interventi di isolamento termico e trasformazione in NZEB
- ✓ Interventi di qualsiasi tipologia se l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento di potenza nominale totale uguale o superiore a 200 kwt

Tra gli interventi ricordiamo:

- Sostituzione infissi

- Sostituzione impianti climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi ibridi a pompa di calore (caldaia a condensazione)
- Installazione sistemi schermatura e/o ombreggiamento e collettori solari termici

## **ESEMPIO 2) Interventi totalmente cumulabili con il Conto Termico**

Un Comune piccolo di 5 mila abitanti vuole intervenire su una delle sue scuole con interventi di varia natura, ad esempio coniugando insieme alcuni interventi che nella maggior parte delle volte si sono dimostrati tra i più economicamente vantaggiosi da applicare al patrimonio costruito tra gli anni 60/80 come le scuole italiane – ovvero l'isolamento della copertura e l'intervento sugli impianti. Il Comune in questo caso ha a disposizione euro 50 mila dal contributo DL Crescita.

Quindi a livello tecnico si è optato nel primo caso per **l'isolamento del sottotetto**, con pannelli da poggiare sul solaio di copertura, con materiali a costo contenuto quindi tempo di ritorno ridotto ma molto efficaci anche nella posa in opera. Stiamo parlando di una vasta gamma di materiali, da quelli sintetici a quelli sempre più diffusi minerali e/o naturali e "riciclati", come ad esempio il polistirene espanso nel primo caso, o pannelli di lana di roccia, a base di paglia/fieno, fibra di cocco, di canapa, sughero, cellulosa, nel secondo caso, con prezzi che variano da 8/10€ fino al 35/40€ al metro quadro.

Dal punto di vista impiantistico, il Comune ha valutato di abbinare un intervento con **sistema ibrido, installando pompe di calore con caldaia a condensazione** a supporto nella stagione fredda.

Il Comune in questione ha idee chiare, diagnosi pronta e progetto di fattibilità. Decide di chiedere l'accesso al Conto Termico per l'intero progetto di investimento pari a 110.000 Euro, richiedendo la prenotazione dello strumento che nel caso in questione potrebbe arrivare a coprire **circa il 55% dell'investimento** (considerando i massimali previsti) ovvero pari a circa 60 mila euro.

Entro il 31 ottobre 2019 presenta la proposta di utilizzo sul DL Crescita, attraverso il modulo Allegato 2 indicando la copertura del progetto per la quota eccedente detto contributo con il Conto Termico. Qualora non si disponesse già della lettera con esito positivo del GSE, fatta la simulazione di contributo e qualora l'ente disponesse di risorse proprie, potrebbe essere

fatta richiesta di Conto Termico a valle della conclusione lavori per il recupero delle somme utilizzate.

In questo caso infatti, in maniera congrua e proporzionale rispetto l'intero investimento (50/110 mila) per un piccolo comune come questo da 4 mila abitanti lo strumento incentivante insieme al Conto termico riesce a generare un effetto leva interessante.